

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-526 del 07/03/2016
Oggetto	Società EMILPRESS GROUP S.R.L. inl Comune di Berra - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2016-453 del 02/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sette MARZO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

*Sinadoc 2821/CP*

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società **EMILPRESS GROUP S.R.L.** con sede legale nel Comune di Berra, ed impianto nel Comune di Berra - Protocollo istanza del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 8237 del 02/09/2015. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO.**

### **LA RESPONSABILE**

- Vista la domanda in data 02/09/2015, trasmessa dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, assunta al P.G. della Provincia il 07/09/2015 con il n. 59787, presentata al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 02/09/2015, dalla Società **EMILPRESS GROUP S.R.L.** daL Sig. Ermanno Folla in qualità di Consigliere delegato, con sede legale nel Comune di Berra, Via Alighieri, 28 – Serravalle - e stabilimento nel Comune di Berra, al medesimo indirizzo della sede legale per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 (150 in caso di richiesta di integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti  
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;  
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;  
L.R. n. 5/06;  
L.R. 21/2012;  
L. 447/95
- Visti, altresì:  
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;  
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;  
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;  
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Vista la richiesta di integrazioni di ARPA in merito alle emissioni in atmosfera assunta al P.G. della Provincia di Ferrara in data 28/09/2015 con il n. 64033;
- Vista la richiesta al CADF S.p.A. in merito allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura inviata dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e assunta al P.G. della Provincia di Ferrara in data 06/10/2015 con il n. 66093;
- Vista la classificazione di industria insalubre della AUSL di Ferrara – Dipartimento di Salute Pubblica - inviata dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e assunta al P.G. della Provincia di Ferrara in data 07/10/2015 con il n. 66360;
- Vista la richiesta di integrazioni di ARPA in merito all'impatto acustico assunta al P.G. della Provincia di Ferrara in data 12/10/2015 con il n. 67266;
- Visto il parere favorevole dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in merito all'aspetto urbanistico e sanitario assunto al P.G. della Provincia di Ferrara in data 13/10/2015 con il n. 67579;
- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi, P.G. della Provincia di Ferrara P.G. 68359 del 15/10/2016;
- Visto il parere di conformità del CADF S.p.A. in merito allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura inviato dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e assunto al P.G. della Provincia di Ferrara in data 27/10/2015 con il n. 71077;
- Viste le integrazioni della Ditta per il CADF S.p.A. in merito allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura inviate dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e assunte al P.G. della Provincia di Ferrara in data 11/11/2015 con il n. 75220;
- Viste le integrazioni della Ditta in merito al verbale della Conferenza dei Servizi P.G. 84212 del 15/10/2016 assunte al P.G. della Provincia di Ferrara in data 18/12/2015 con il n. 75220;
- Viste le medesime integrazioni della Ditta in merito al verbale della Conferenza dei Servizi P.G. 84212 del 15/10/2016 inviate dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e assunte al P.G. della Provincia di Ferrara in data 24/12/2015 con il n. 85639;
- Visto il parere di ARPAE – Servizio Territoriale – in merito alle emissioni in atmosfera PGFE/2016/35 del 05/01/2015;
- Visto il parere favorevole dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in merito all'impatto acustico e agli scarichi idrici assunto al P.G. dei ARPAE in data 29/01/2016 con il n. PGFE/2016/673

- Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, **pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti (solo per procedimenti a scavalco);**
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

**A D O T T A**

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Cento alla Società **EMILPRESS GROUP S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Berra, Via Alighieri, 28 – Serravalle - e stabilimento nel Comune di Berra, al medesimo indirizzo della sede legale per l'esercizio dell'attività **PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

**A) EMISSIONI IN ARTMOSFERA**

- le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" denominate **E1 ed E2**;
- le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	<b>E1 Forni fusori</b>	<b>E2 pressofusione</b>
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	30.000	64.000
Durata (ore/giorno)	24	24
Altezza minima (m)	12	12
Inquinanti (mg/Nm <sup>3</sup> )		
Materiale particolare	5	10
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	200

Ossidi di Zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	35
Cloro ed i suoi composti (espressi come HCL)	20	20
Fluoro ed i suoi composti (espressi come HF)	5	5
Monossido di Carbonio	--	100
COV (espressi come C organico totale)	50	50
Sistema di abbattimento	--	Filtra a maniche

3. la ditta dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni con **frequenza annuale**;
4. entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto dovrà essere effettuato un autocontrollo alle emissioni mirante alla verifica dei valori limite. I risultati di tale autocontrollo dovranno essere inviati ad Arpae Ferrara;
5. per quanto riguarda le emissioni **E3, E4, E5, E6, E7 ed E8** relative agli impianti di riscaldamento degli uffici e delle officine, non abbisognano di autorizzazione;
6. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
7. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
8. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **"B"**.
9. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione

del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli , o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).

10. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
11. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento.
12. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
13. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari

## **B) IMPATTO ACUSTICO**

1. Viste le proposte di intervento di mitigazione acustica ed in considerazione del fatto che l'impresa deve rientrare entro i limiti assoluti di immissione presso l'area confinante posta in classe III, che risulta prossima ai locali forni e presse, e visto che al momento non risultano presenti ricettori sensibili, si ritiene che il piano di risanamento debba essere attuato, ma con le tempistiche concordate con l'Amministrazione Comunale di Berra, informandone anche Arpae Ferrara;



2. Visti inoltre gli altri interventi di mitigazione proposti, poiché risultano di tipo previsionale, si dovrà provvedere ad ultimazione del contenimento, al collaudo acustico, comprovante quanto previsto in fase di studio e di fatto il rientro nei limiti normativi;
3. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, comprensiva del traffico indotto, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
4. Per le fasi di carico/scarico si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione dell'attività.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed al CADF S.p.A. .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

*firmato digitalmente*

La Responsabile della Struttura

*Ing. Paola Magri*

ALLEGATO A

Emissioni in atmosfera



ALLEGATO B

Punto 7 rapporto ISTISAN 91/41

## 7. Presentazione dei risultati

Nel referto di analisi devono essere riportati almeno i seguenti dati:

- Ditta;
- impianto;
- fase di processo;
- data (anno, giorno, ora);
- caratteristiche dell'emissione;
- area della sezione della bocca del camino, in m<sup>2</sup>;
- velocità dell'effluente gassoso (misurata), in m/s;
- temperatura (misurata) alla sezione di campionamento, in K o in °C;
- umidità (misurata) alla sezione di campionamento, in % V/V;
- portata (misurata), in Nm<sup>3</sup>/h;
- percentuale di ossigeno (misurata), se richiesta;
- condizioni di marcia dell'impianto durante il campionamento (da dati di conduzione dell'impianto);
- periodo di osservazione;
- durata del campionamento, in minuti;
- metodo di campionamento;
- metodo di analisi;
- risultati di misura:
  - sostanza determinata;
  - unità di misura;
  - valutazione dei risultati.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**